



Roma, 1 2 MAR. 1993 19

Ministero  
dell'Agricoltura e delle Foreste

DIREZIONE GENERALE  
DELLA PRODUZIONE AGRICOLA

e, p.c.

Al Laboratorio Eno Tecno Chimica  
Lab. Chimico Enologico  
Via Adriatica Sud (Foro), 7  
66024 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Ministero Industria,  
Commercio ed Artigianato  
Direzione Generale  
Produzione Industriale  
ROMA

Ministero Commercio Estero  
Direzione Generale Accordi  
Commerciali  
ROMA

Ministero della Sanità  
Direzione Generale Igiene  
Alimenti e Nutrizione  
ROMA

Ministero delle Finanze  
Direzione Generale Dogane  
e Imposte Indirette  
ROMA

Istituto Commercio Estero  
(ICE)  
Via Listz, 21  
ROMA

Divisione VI<sup>^</sup>  
Prot. N. 61524

OGGETTO: Laboratorio Eno  
Tecno Chimica - Lab. Chimico Eno-  
logico - Via Adriatica Sud (Foro),  
7 - Francavilla Al Mare (CH).  
Autorizzazione al rilascio dei  
certificati di analisi e di ori-  
gine validi ai fini della com-  
mercializzazione ed esportazio-  
e dei vini da tavola e dei  
V.Q.P.R.D..

Si fa riferimento alla domanda inoltrata da codesto  
Laboratorio, intesa ad ottenere l'autorizzazione di cui  
all'oggetto, ai sensi della regolamentazione nazionale e  
comunitaria in materia.

Al riguardo questo Ministero, sentite le altre  
Amministrazioni interessate ed esperiti gli opportuni  
accertamenti tecnici, autorizza codesto Laboratorio al rilascio  
dei:

- documenti validi ai fini della commercializzazione dei vini da  
tavola e dei V.Q.P.R.D. della Regione Abruzzo nei Paesi  
comunitari;
- certificati di analisi e di origine previsti per la  
esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D. della Regione  
Abruzzo nei Paesi extracomunitari, ivi compresi i Paesi ove e  
previsto il marchio INE;
- certificati validi ai fini degli esami organolettici dei  
V.Q.P.R.D.;
- certificati validi ai fini dello stoccaggio dei vini.

IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 settembre 2003

**Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio denominato «Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato», autorizzato con decreto 2 dicembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.**

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

- Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
- Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
- Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
- Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2003, con il quale autorizza il laboratorio «Eno tecno chimica Laboratorio enochimico autorizzato», ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Foro n. 7, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
- Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 25 agosto 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;
- Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;
- Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 2 dicembre 2002;

Decreta:  
Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

alcalinità delle ceneri;  
cloruri;  
saggio di stabilità;  
solfati;  
esame organolettico;  
massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;  
pH.

Roma, 16 settembre 2003

Il direttore generale: Abate

03A10667

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO**  
*DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI*

**Decreto** ministeriale 8 novembre 2005, pubblicato sulla G.U. n. 276 del 26 novembre 2005  
Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio "Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato" con **decreto** 2 dicembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTO** il **decreto** legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'articolo 16 lettera d);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

**VISTO** il **decreto** legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

**VISTA** la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

**VISTO** il **decreto** ministeriale 2 dicembre 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 65 del 19 marzo 2005, con il quale autorizza il laboratorio **Eno tecno chimica** – Laboratorio enochimico autorizzato, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

**VISTO** il **decreto** ministeriale 16 settembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale n. 225 del 27 settembre 2003, con il quale al predetto laboratorio **Eno tecno chimica** – Laboratorio enochimico autorizzato, è stato sostituito l'elenco delle prove di analisi;

**CONSIDERATO** che il laboratorio sopra indicato, con nota del 15 ottobre 2005, comunica di aver revisionato i metodi prova relativo all'elenco delle prove di analisi;

**CONSIDERATO** che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente **decreto** e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

**RITENUTA** la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del **decreto** 2 dicembre 2002;

**D E C R E T A:**

**Articolo unico**

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

| <b>Denominazione della prova</b>                | <b>Norma / metodo</b>                                   |
|---|---|
| Acidità totale                                  | Reg. CEE 2676/90 allegato 13                            |
| Acidità volatile                                | Reg. CEE 2676/90 allegato 14                            |
| Alcalinità delle ceneri                         | Reg. CEE 2676/90 allegato 10                            |
| Anidride solforosa                              | Reg. CEE 2676/90 allegato 25                            |
| Ceneri  | Reg. CEE 2676/90 allegato. 9                            |
| Cloruri   | Reg. CEE 2676/90 allegato 11                            |
| Esame organolettico                             | DM del 12.03.1986 G.U. n. 161 del 14.07.1986 allegato 1 |
| Estratto secco                                  | Reg. CEE 2676/90 allegato 4                             |
| Massa volumica a 20°C e densità relativa a 20°C | Reg. CEE 2676/90 allegato 1                             |
| pH  | Reg. CEE 2676/90 allegato 24                            |
| Saggio di stabilità                             | DM del 12.03.1986 G.U. n. 161 del 14.07.1986 allegato 3 |
| Solfati   | Reg. CEE 2676/90 allegato 12                            |
| Titolo alcolometrico volumico                   | Reg. CEE 2676/90 allegato 3 Reg. CE 128/2004            |
| Zuccheri riduttori                              | Reg. CEE 2676/90 allegato 5                             |

Il presente **decreto** è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 8 novembre 2005

Laura La Torre

Direttore Generale

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
**DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO**  
*DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI*

DECRETO 31 marzo 2006

**Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico autorizzato» con decreto 15 novembre 2005, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.**

IL DIRETTORE GENERALE  
per la qualità dei prodotti agroalimentari

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
- Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
- Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
- Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
- Visto il decreto ministeriale 15 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2005, con il quale è stata rinnovata al laboratorio «Eno tecno chimica - Laboratorio enochimico autorizzato», ubicato in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Foro n. 7, l'autorizzazione ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
- Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 21 marzo 2005, comunicato di aver revisionato i metodi di analisi;
- Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
- Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 15 novembre 2005;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

| Denominazione della prova                          | Norma/metodo   |
|--|--|
| Acidita' volatile                                  | Regolamento CEE 2676/90 allegato 14                          |
| Acido sorbico                                      | Regolamento CEE 2676/90 allegato 22                          |
| Alcalinita' delle ceneri                           | Regolamento CEE 2676/90 allegato 10                          |
| Ceneri   | Regolamento CEE 2676/90 allegato 9                           |
| Cloruri  | Regolamento CEE 2676/90 allegato 11                          |
| Estratto secco                                     | Regolamento CEE 2676/90 allegato 4                           |
| Saggio di stabilita'                               | Decreto ministeriale del 12 marzo 1986 allegato 3 punto 3.3  |
| Acidita' totale                                    | Regolamento CEE 2676/90 allegato 13                          |
| Anidride solforosa                                 | Regolamento CEE 2676/90 allegato 25                          |
| Caratteristiche cromatiche                         | Regolamento CEE 2676/90 allegato 40 (Punto 1.4)              |
| Esame organolettico                                | Decreto ministeriale del 12 marzo 1986 allegato 1            |
| Massa volumica a 20 °C e densita' relativa a 20 °C | Regolamento CEE 2676/90 allegato 1                           |
| pH   | Regolamento CEE 2676/90 allegato 24                          |
| Solfati  | Regolamento CEE 2676/90 allegato 12                          |
| Titolo alcolometrico volumico                      | Regolamento CEE 2676/90 allegato 3 + Regolamento CE 128/2004 |
| Zuccheri riduttori                                 | Regolamento CEE 2676/90 allegato 5                           |

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2006

Il direttore generale: La Torre

06A03676

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2010.

**Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Eno Tecno Chimica - Laboratorio enochimico autorizzato» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRIGENTE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

**VISTO** il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'articolo 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

**VISTO** il decreto 10 novembre 2010 con il quale è stata delegata al dott. Roberto Varese, la firma dei decreti di autorizzazione ai laboratori accreditati in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010;

**VISTO** il decreto 13 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (serie generale) n. 255 del 30 ottobre 2008 con il quale al laboratorio *Eno Tecno Chimica – Laboratorio enochimico autorizzato*, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

**VISTA** la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 17 dicembre 2010;

**CONSIDERATO** che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 ottobre 2010 l'accREDITAMENTO relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

**RITENUTI** sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

**SI RINNOVA L'AUTORIZZAZIONE**

al laboratorio *Eno Tecno Chimica – Laboratorio enochimico autorizzato*, ubicato in Francavilla al Mare (CH), Via Adriatica Foro n. 7, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 18 ottobre 2014 data di scadenza dell'accREDITAMENTO a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.



Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2010

*Il dirigente:* VARESE

